

ALLEGATO C

all'atto n. 44740 di rep
n. 16228 di raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1. Con la denominazione di "Giuseppe Belli" è costituita in Macerata, una Fondazione.

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro

1.3. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Marche.

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1. La Fondazione ha come finalità la promozione, dei valori della sinistra italiana ed europea.

2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:

- a) intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea anche con riferimento alla storia dei movimenti che hanno contribuito al progresso sociale;
- b) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;
- c) può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;
- d) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;
- e) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione;.

2.3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, locazioni, comodati, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, compravendita di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;
- e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, partecipazioni finanziarie, beni mobili ed immobili, effettuati dai Fondatori.
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3. Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione degli utili.

Art. 6 Fondatore

6.1. Fondatore è:

Democratici di Sinistra - Federazione di MACERATA.

Art. 7 Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo;
- b. il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;

Art. 8 Il Consiglio di Indirizzo

8.1. Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

8.2. Ne fanno parte per espressa volontà del Fondatore, che all'uopo li nomina a vita:

Il sig. Sposetti Ugo nato a Tolentino il 21 gennaio 1947, residente a Roma viale di Villa Massimo n.37, codice fiscale SPSGU047A21L191K

Il signor Sergio Cognigni nato a Civitanova Marche il 22 luglio 1951, residente via Filzi n.87 Codice Fiscale CGN SRG 51L22 C770L

Il sig. Salvi Daniele, nato a Castelraimondo (MC) il 20/05/1969 e residente in Castelraimondo, via S.D'Acquisto 10 Codice Fiscale SVLDNL69920C251F;

Il sig. Senigagliesi Silvano, nato a Porto Recanati (MC) il 30/09/1951 e residente in Porto Recanati, via D.Alighieri 40 Codice Fiscale SNGSVN51P30G919X,

Il sig. Cerquetella Luca, nato ad Appignano (MC) il 15/02/1966 e residente in

Appignano, via Rossini 88 Codice Fiscale CRQLCU66B15A3340;

il quale viene nominato Presidente del Consiglio di Indirizzo per la durata di tre esercizi;

8.3 In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 8.2, gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che, resterà a sua volta in carica a vita.

8.4 L'esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto pari a 4/5 di tutti gli altri Consiglieri in carica. L'esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.

8.5. Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

- a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero;
- b) nominare, il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
- d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
- f) approvare il Bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui e/o finanziamenti oltre i limiti di valore fissati dal regolamento della fondazione;
- h) approva il regolamento della Fondazione

8.6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno 1/5 dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

8.7. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o e-mail o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax o e-mail, inviato con tre giorni di preavviso.

8.8. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei componenti e il cui verbale sarà redatto in forma pubblica.

8.9. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro consigliere e dal Segretario, di volta in volta nominati a maggioranza, tra gli intervenuti.

Art. 9 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

9.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo:

a) convoca e presiede il Consiglio di indirizzo

b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione

10.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre a cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo

10.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

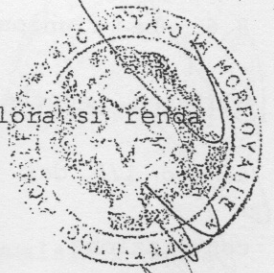
10.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo da sottoporre al Consiglio di indirizzo;

b) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

c) propone il regolamento della Fondazione al Consiglio di indirizzo;



- d) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei relativi adempimenti;
- e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- f) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;
- g) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
- h) individua gli eventuali dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
- j) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;
- k) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
- l) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- m) delibera, all'occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;
- n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

10.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti;

Art. 11 Convocazione e deliberazioni del Consiglio

11.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione

del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno, per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

11.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera o fax o e-mail o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente con almeno cinque giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della adunanza, il luogo e l'ora.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

11.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art. 12 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal

Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

12.2 Non vi è incompatibilità fra la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

12.4 Il Presidente, inoltre:

- a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all'esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- c) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- d) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 13 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, o dal Revisore unico nominati dal Consiglio di Indirizzo tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra gli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti e avvocati con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente, scelto tra le persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili da almeno cinque anni.

14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

14.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

14.4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore unico) possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

14.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 15 Il Comitato Scientifico

15.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

15.2 Il Comitato Scientifico resterà in carica per cinque anni;

15.3 Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi.

15.4 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

Art. 16 Commissioni Consultive

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 17 Emolumenti

18.1. Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo e di amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti l'Organo di Controllo potrà essere previsto in sede di nomina un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 18 Esercizio - Scritture Contabili - Bilancio

19.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

18.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 19 Norma finale e devoluzione del patrimonio

20.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di 4/5 dei suoi componenti.

20.2. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

Art. 20 Rinvio

21.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Handwritten signature: Piero Capponi